

Venerdì
4 Novembre 2016

IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI

www.ilssole24ore.com
@24NormeTributi



PER LA TRASFORMAZIONE Scissioni «mirate» senza abuso

Gian Paolo Tosoni ▶ pagina 44



LA SETTIMANA DI NORME & TRIBUTI

- LUNEDÌ: Edilizia e ambiente, Il merito, Autonomie locali e Pa
- MARTEDÌ: Condominio
- MERCOLEDÌ: Diritto dell'economia
- GIOVEDÌ: Giurisprudenza / Il merito
- VENERDÌ: Incentivi e agevolazioni

Partite Iva. Via libera del Senato, il testo passa alla Camera - Possibile sospendere la prestazione in caso di malattia - Congedi parentali fino a sei mesi

Primo sì al Jobs act per gli autonomi

Deducibile integralmente la polizza a garanzia contro il mancato pagamento delle parcelle

Giovanni Parente
Claudio Tucci

► I professionisti potranno dedurre integralmente, entro un tetto annuo di 10mila euro, le spese per master, corsi di formazione e convegni. Si potranno «scaricare» fiscalmente anche gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni; e in ogni caso diventano abusive tutte quelle clausole che concordano termini «per saldare» superiori a 60 giorni dalla consegna della fattura al cliente. Minirivoluzione anche sul fronte delle tutele lavoristiche: per gli iscritti alla gestione separata Inps i congedi parentali salgono da 3 a 6 mesi entro i primi tre anni di vita del bambino; e durante la maternità si avrà la possibilità di ricevere l'indennità pur continuando a lavorare (non scatta l'astensione obbligatoria). In caso di malattia o infortunio, su richiesta dell'interessato, si potrà sospendere la prestazione (salvo venga meno l'interesse del committente).

no vincoli, all'assegnazione di incarichi e appalti privati); e si riconoscono i diritti di utilizzazione economica in caso di invenzioni o apporti originali (salvo che l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto e a tale scopo compensata).
C'è poi il pieno coinvolgimento degli organismi di rappresentanza: il Governo viene delegato a individuare gli «atti pubblici» da devolvere alle professioni ordinarie, attraverso il riconoscimento del loro ruolo sussidiario (e di terzi); a semplificare gli adempimenti su salute e sicurezza negli studi professionali quando sono simili alle abitazioni; a consentire, è un'altra novità, alle Casse di previdenza, anche in forma associata, di attivare oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, altre nuove «prestazioni sociali», con particolare attenzione agli iscritti colpiti da gravi patologie oncologiche.

Le novità



VITTO E ALLOGGIO

Il Ddl del Conte punta all'esclusione dalla base imponibile di tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico professionale e sostenute direttamente dal committente. Un'esclusione che vale già ora per i costi di alloggio, pasti e bevande sostenute direttamente dal committente. L'incarico a lavoro autonomo. Niente tassazione anche per le spese di viaggio e vitto pagate dal professionista per l'esecuzione di un incarico e poi addebitate in conto «analitico» al cliente che ha richiesto un lavoro



FORMAZIONE

Con il Jobs act autonomi diventeranno integralmente deducibili, entro un tetto annuo di 10mila euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, ma anche quelle sostenute per convegni e congressi con l'esclusione, però, della deducibilità delle spese di viaggio e di soggiorno. Inoltre, sarebbero deducibili dall'imponibile, entro un limite annuo di 5mila euro, le spese per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità



MATERNITÀ E MALATTIA

Novità in arrivo per professionisti e partite Iva anche sul fronte lavoristico: se nasce un figlio si avrà la possibilità di ricevere l'indennità pur continuando a lavorare (non scatta l'astensione obbligatoria). Per gli iscritti alla gestione separata Inps i congedi parentali salgono da 3 a 6 mesi entro i primi tre anni di vita del bambino. Se poi si ammala o si subisce un infortunio, su richiesta dell'interessato si potrà sospendere la prestazione (salvo che venga meno l'interesse del committente)



PAGAMENTI

Il Ddl del Conte apre poi alla possibilità di poter «scaricare» fiscalmente gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni; e in ogni caso diventano abusive tutte quelle clausole che concordano termini «per saldare» superiori a 60 giorni dalla consegna della fattura al cliente. Si rafforzano, pure, le tutele nelle transazioni commerciali, e viene estesa ai lavoratori autonomi (in quanto compatibile) la disciplina per difendersi dall'abuso di dipendenza economica



SMART WORKING

Arriva la nozione di «lavoro agile», vale a dire una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato - non una nuova tipologia contrattuale - che si caratterizza per il possibile impiego delle tecnologie digitali nell'ambito di forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. I contenuti specifici sono disciplinati dall'accordo tra datore e lavoratore, e la prestazione può essere eseguita sia all'interno che all'esterno dei locali aziendali (entro i limiti dell'orario di lavoro)

L'ANALISI

Maria Carla De Cesari

Il pregio delle piccole tutele a vasto raggio

Con un'espressione enfatica - «Jobs act degli autonomi» - il presidente del Consiglio Matteo Renzi, subito dopo l'approvazione della manovra dello scorso anno, aveva voluto sottolineare l'attenzione del Governo nei confronti dei professionisti. In particolare, Renzi faceva dietrofront rispetto alla legge di Stabilità per il 2015, quando si era reso più salato il regime fiscale forfettario e si era scongiurato, solo all'ultimo minuto, l'aumento dell'aliquota previdenziale della Gestione separata. Il Ddl sugli autonomi, che ha iniziato il cammino parlamentare nel febbraio 2016 e ieri ha ricevuto l'ok del Senato, contiene una serie di misure puntuali di tutela dei professionisti. Si va dalla protezione contro le clausole vessatorie dei contratti, alla specificazione della spettanza degli interessi moratori in caso di ritardo nei pagamenti, fino al riconoscimento - a regime - del diritto dei professionisti (con o senza Albo) a concorrere ai fondi Ue. Si tratta di interventi a valenza economica e di welfare, senza però andare a stabilire un organico Testo unico di garanzie. D'altra parte, il Ddl è stato concepito come un primo segno di attenzione verso un universo, quello dei professionisti, multiforme. C'è chi esercita una professione inventandosi lo spazio di attività in base a competenze acquisite a scuola, all'università o sul campo e chi svolge prestazioni collegate all'abilitazione all'iscrizione e un Albo. Per questo suona un po' «fuori contesto» la delega sul riconoscimento di attività pubbliche alle professioni ordinarie. La previsione potrebbe riaprire le rivendicazioni su riserve e competenze, con risultati sul tessuto economico tutti da verificare.

Spese di formazione, sconto al 100%

► Spese di iscrizione a master, corsi di formazione o aggiornamento e convegni deducibili non più al 50% ma integralmente, purché entro il limite annuo di 10mila euro. Il disegno di legge contenente misure per la tutela del lavoro autonomo, presenta una disposizione di natura fiscale, più volte richiesta dalle categorie professionali (si vedano, ad esempio, le «Prime proposte per la Legge di Stabilità 2016» diffuse dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti all'inizio di settembre o la circolare del Consiglio nazionale 9/IR/2009). L'intervento riguarda la deducibilità delle spese sostenute dal professionista per la formazione, la quale, peraltro, da anni costituisce un obbligo per gli

iscritti agli Ordini. L'attuale testo dell'articolo 54, comma 5 del Tuir prevede una deducibilità limitata al 50% delle «spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e di soggiorno», forfettizzando quindi sempre l'inerenza (circolare 35/E/2012), quasi che la partecipazione a tali eventi abbia (in parte) una connotazione extraprofessionale (turismo o svago).

La modifica normativa prevede la deducibilità integrale per «le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o aggiornamento professionale e convegni» con il limite annuo di 10mila euro di spese sostenute (in quest'ambito vige il principio di cassa). Evidentemente, il tetto viene considerato molto più idoneo della limitazione di deducibilità a prevenire rischi di abuso. Pur disponendo l'ampliamento della percentuale di deducibilità e del novero delle iniziative formative, la norma (che, in assenza di differenti indicazioni, entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in «Gazzetta») non contiene alcun riferimento alle «spese di viaggio e di soggiorno», lasciando così inten-

dere che, per queste, vadano applicate le regole generali. Il comma 5 dell'articolo 54, infatti, inizia proprio disponendo che «le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta». Quindi, mentre attualmente le spese indistintamente sostenute per partecipare a queste iniziative formative soggiacciono al doppio limite (75% se alberghi e ristoranti e, successivamente, 50% in quanto legate all'aggiornamento), da quando entrerà in vigore la modifica normativa occorrerà distinguere tra: ■ spese di iscrizione: deducibili

integralmente sino all'importo annuo di 10mila euro; ■ spese per il vitto e l'alloggio (indipendentemente che siano sostenute per la partecipazione a convegni o per altre finalità professionali): deducibilità limitata al 75% con il vincolo del 2% dei compensi o (se di rappresentanza) dell'1% (circolare 34/E/2009). Il riferimento ai compensi del professionista pare, in verità, assai poco indicativo come riferimento per la deducibilità delle spese di vitto e alloggio sostenute per partecipare a un corso formativo (si pensi ai giovani professionisti). Restano fuori le spese di viaggio, le quali, in luogo del 50% forfettario, seguiranno i criteri generali di deducibilità, ivi compresi i limiti specifici per il mezzo utilizzato (ad esempio per l'autovettura: articolo 164 del Tuir).

Società quotate. L'organo di vigilanza ha determinato le linee guida

Manuale Consob per le trimestrali volontarie

Angelo Busani

Non introdurre obblighi di informazione periodica, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria (annuale e semestrale), sull'andamento della società quotata, ma definire principi e criteri applicativi per le società emittenti che intendano pubblicare informazioni su base volontaria: questo lo scopo perseguito da Consob nell'esercizio del suo potere regolamentare (che si è concretizzato nell'introduzione del nuovo articolo 82-ter nel Regolamento Emittenti, disposta con la delibera 19770/2016) in ordine alla pubblicazione, da parte di emittenti quotati, delle informazioni periodiche aggiuntive rispetto alle relazioni finanziarie annuali e semestrali. La materia in questione trova

la sua fonte nel decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 25, recante il recepimento della Direttiva 2013/50/UE, che ha modificato l'articolo 154-ter (commi 5 e 5-bis) del Tuf, abrogando l'obbligo di pubblicazione delle relazioni finanziarie trimestrali (dette anche resoconti intermedi di gestione) da parte degli emittenti quotati, e attribuendo alla Consob il potere di disporre l'obbligo di pubblicare le informazioni periodiche aggiuntive. La Consob doveva valutare

che l'introduzione di obblighi di pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive non comportassero oneri sproporzionati, in particolare per i piccoli e medi emittenti interessati. Doveva inoltre accertare la rilevanza del contributo che le informazioni in questione potrebbero fornire alle decisioni di investimento assunte dagli investitori. Alla Consob era infine richiesto di accertare se gli obblighi informativi incidessero negativamente sulla percezione delle prospettive aziendali, favorendo una prospettiva di breve termine nell'osservazione dei risultati, nonché la possibilità di accesso dei piccoli e medi emittenti ai mercati regolamentati. La Consob ha dunque aperto una consultazione preliminare



► Ogni anno le società emittenti devono pubblicare, in vista dell'assemblea di bilancio, la relazione finanziaria annuale, con progetto di bilancio di esercizio, relazione sulla gestione e attestazione del dirigente preposto. Gli emittenti quotati devono pubblicare entro tre mesi dalla chiusura del primo semestre di esercizio, una relazione semestrale con bilancio semestrale abbreviato, relazione intermedia sulla gestione e attestazione del preposto.

Regolamento Emittenti sancisce dunque che gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine che, su base volontaria, intendono comunicare al pubblico informazioni finanziarie periodiche aggiuntive rispetto alla relazione finanziaria annuale e semestrale, si devono attenere a tutta una serie di principi e criteri applicativi; in particolare, devono: ■ rendere pubblica l'intenzione di comunicare tali informazioni; ■ specificare i termini per l'approvazione e la pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive; ■ garantire la coerenza e la correttezza delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive diffuse al pubblico e la comparabilità dei relativi elementi informativi con i corrispondenti dati contenuti nelle relazioni finanziarie precedentemente diffuse al pubblico. Il nuovo articolo 82-ter del

Il Sole **24 ORE**.com

QUOTIDIANO DEL FISCO
Autonoma organizzazione, prelievo sulle plusvalenze e sugli immobili

In esclusiva per gli abbonati:
• il commento di **Ferruccio Bogetti** e **Gianni Rota** sulla sentenza 22158/2016 della Cassazione in materia di Irap;
• il commento di **Emilio de Santis** alla sentenza 21272 sulle plusvalenze;
• il focus di **Giuseppe Rebecca** sulla tassazione immobiliare.

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

QUOTIDIANO ENTI LOCALI
Riforma dei dirigenti, da Comuni e Regioni via libera «condizionato»

Sul Quotidiano degli enti locali e della Pa tutti i giorni l'offerta informativa del Gruppo Sole 24 Ore e gli approfondimenti originali per amministratori, dirigenti, funzionari e revisori dei conti. Nell'edizione online oggi un articolo di **Gianni Trovati** sul parere della Conferenza unificata sulla riforma dei dirigenti.

www.quotidianoenlocali.ilssole24ore.com